

- a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto regio decreto n. 773 del 1931, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
- b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, in ragione di un'aliquota di prelievo del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.
24. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di Polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecento per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
26. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22,26 per cento" e le parole "anche nell'esercizio di impresa," sono soppresse. La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.
27. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".
28. Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche."
29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
30. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)."
31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - c) al comma 4, le parole: "I veicoli di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "I veicoli di cui al comma 1".
32. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali" sono aggiunte le seguenti "e di investimento (SIE)".
33. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "il FEASR ed il FEAMP" sono aggiunte le seguenti "ovvero da altre linee del bilancio comunitario".
34. All'articolo 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente periodo: "Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico